

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 5014**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore GRECO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2001**

—————

Nuova disposizione in materia di separazione dei processi  
di cui all’articolo 18 del codice di procedura penale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La più recente normativa, segnatamente quella introdotta in sede di conversione del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, ha ulteriormente caratterizzato la scelta che aveva timidamente avanzato il legislatore del 1998, tendente a favorire la separazione dei processi, in una ottica di contrasto ai cosiddetti maxiprocessi.

Ma, già prima dell'introduzione di questa normativa, la prassi giurisprudenziale aveva evidenziato una tendenza a separare i processi, come quelli relativi a imputazioni di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso *ex* articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, rispetto a quelli relativi a reati commessi per la realizzazione dei fini dell'associazione, la cui prova è di frequente, per non dire di regola, caratterizzata dall'identità delle sue fonti (segnatamente quando trattasi di dichiarazioni di coimputati).

D'altro canto, l'instabilità del tessuto codicistico, che ha fatto registrare in questo primo decennio di applicazione del nuovo codice vertici prima mai neppure sfiorati, ha comportato il frequente verificarsi di discrasie nell'applicazione di norme succedutesi nel tempo, per cui due processi fondati sulle stesse fonti di prova hanno fatto registrare esiti del tutto contrastanti fra di loro. In relazione a ciò, il frequente ricorso a norme transitorie che, se giustificate da esigenze di celerità e di non aggravare il già troppo pesante carico degli uffici giudiziari sono, di per sé, certamente foriere di disparità di trattamento, (che è stata ripetutamente rilevata, anche se non censurata, sotto il profilo della ragionevolezza, dalla Corte costituzionale), ha ulteriormente reso paradossale la situazione che si verifica di frequente.

Non soltanto di frequente nelle indagini relative alla corruzione si sono avute opzioni processuali diverse a seconda della «qualità» dell'imputato al momento separatamente giudicato, ma eguale situazione si è determinata in molti processi, ad esempio, di criminalità organizzata, a seguito della tendenza, già ricordata, alla separazione dell'imputazione associativa da quella per i reati fine: condannati per riti alternativi, o comunque in processi separati, anche per associazione per delinquere, e coimputati che, giudicati in prosieguo con il rito ordinario, consentendo ad essi la completezza del contraddittorio, sono stati assolti dal reato associativo, che costituiva la base su cui si fondava la ritenuta colpevolezza per i diversi reati commessi nell'attuazione delle finalità dell'associazione; ovvero imputati condannati da singoli per reati necessariamente plurisoggettivi mentre i coimputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste.

Di fronte al possibile proliferarsi di siffatte sciagurate situazioni che, violando il principio di uguaglianza dei cittadini nei confronti della legge, incrinano la stessa credibilità del sistema, appare opportuno, in attesa di una riforma *ab imis* del sistema processuale penale, introdurre una normativa che stabilisca che, ogniquale volta la separazione dei processi e il sopravvenire di regole processuali diverse (segnatamente quelle probatorie) possano determinare una diversità di trattamento, si applicano, a tutti gli imputati dello stesso reato o di reati connessi giudicati separatamente, eguali regole processuali che, ovviamente, non possono essere che le più favorevoli.

La presente iniziativa viene formulata con un articolo unico propositivo di una lettera aggiuntiva all'articolo 18, comma 1, del co-

dice di procedura penale, come novellato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4.

La nuova previsione, è evidente, deve trovare applicazione in tutti i processi in corso, in qualunque stato essi si trovano; tuttavia,

per evitare scarcerazioni o prescrizioni che possono verificarsi per effetto della regressione del processo, l'ultima parte della norma prevede che il disposto di cui all'articolo 303, comma 2, del codice di procedura penale e il corso della prescrizione restano sospesi per un tempo pari alla durata di tale regressione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *e*-bis), è aggiunta la seguente:

«*e*-ter) se a seguito di separazione di processi, a norma di quanto disposto dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, o in ogni altro caso di separazione di procedimenti, siano state applicate differenti discipline processuali o probatorie, il giudice dell'impugnazione, ove non possa provvedere direttamente, dispone la trasmissione degli atti al giudice competente annullando la relativa sentenza. In tal caso il disposto di cui all'articolo 303, comma 2, del codice di procedura penale e il corso della prescrizione restano sospesi per un tempo pari alla durata della regressione del processo».